



GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA GALVAGNINA A MOGLIA (MN) - CUP I24B16000070005- CIG 8316543464

IMPORTO A BASE DI GARA: € 767.401,97 (Iva e oneri previdenziali esclusi)

NUMERO GARA ANAC: 7778272

CIG: 8316543464

CUP I24B16000070005

RUP: arch. Matteo Mirandola

Risposte ai quesiti alla data del 15.07.2020

Quesito nr. 1

Al paragrafo 7.3 lett b) del disciplinare di gara, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto: "servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima." Osservando la tabella indicata, il 60%, ovvero il requisito da possedere, è stato calcolato sull'importo del servizio e non sull'importo dei lavori della categoria; quindi il requisito richiesto, è riferito all'importo del servizio o all'importo dei lavori?

Risposta

Per quanto riguarda il requisito relativo ai servizi di punta, come indicato nel bando tipo Anac nr. 3 gli stessi sono da riferirsi all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. I servizi di punta devono pertanto essere almeno pari a 0,6 volte il valore dei lavori per ciascuna delle categorie e ID.

La seguente tabella sostituisce la Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta del Disciplinare di Gara.

ID. opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI singole opere	COSTI singole opere x0,60
E.20 Architettonico	EDILIZIA	1.098.955,58	659.373,35
E.22 Restauro	EDILIZIA	1.112.337,46	667.402,48
S.03 Strutture	STRUTTURE	1.264.036,54	758.421,92
IA.01 Idrico	IMPIANTI	139.475,91	83.685,55
IA.02 Meccanico	IMPIANTI	365.588,02	219.352,81
IA.03 Elettrico	IMPIANTI	491.446,18	294.867,71

Quesito nr. 2

Si chiede se i contenuti di cui al criterio A (servizi analoghi), previsti in 10 facciate formato A4, possano essere presentati in 5 facciate in formato A3

Risposta

Nulla vieta al concorrente di presentare 5 facciate in formato A3.

Quesito nr. 3

Per i contenuti di cui al criterio B (relazione metodologica), si prevedono 5 cartelle. Si chiede se con 5 cartelle si intendano 5 fogli fronte e retro (cioè 10 facciate totali), oppure 5 facciate totali.

Risposta

Per 5 cartelle si intendono 5 pagine stampate su un'unica facciata. Il concorrente ha però facoltà presentare 5 facciate stampate su 3 pagine fronte-retro.

Quesito n. 4

del Disciplinare si legge: "la prestazione principale si sostanzia nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori relativamente alla categoria Strutture E.22." Tuttavia la categoria E.22 è classificata come "edilizia" e non come "strutture" ai sensi del D.M. 17/6/2016. In considerazione di ciò, si chiede cortesemente di chiarire quale sia la prestazione principale.

Risposta

La prestazione principale è la categoria Edilizia E.22.

Quesito n. 5

- Con riferimento al requisito di cui al punto 7.2 a) "Fatturato globale medio annuo" e alla luce di quanto riportato al punto 7.4 del Disciplinare ("la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice."), si chiede di precisare se la quota di possesso in "misura maggioritaria" da parte della mandataria debba essere intesa in senso assoluto (50%+1 del requisito in capo alla mandataria) o in senso relativo (% di possesso del requisito della mandataria > % di possesso del requisito di ciascuna mandataria).

Risposta

In senso relativo.

Quesito nr. 6

- Al punto 16, lett. a) del Disciplinare di Gara, in riferimento ai tre servizi richiesti per la valutazione della "professionalità e adeguatezza dell'offerta" in sede di Offerta Tecnica, si legge che "i servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: - opere di miglioramento sismico su edifici monumentali ai sensi dell'art. 10 c. 3 D.Lgs 42/2004; - opere edili di restauro e risanamento conservativo / manutenzione straordinaria su edifici monumentali ai sensi dell'art. 10 c. 3 D.Lgs. 42/2004 interessati da apparati decorativi; - opere impiantistiche su edifici monumentali ai sensi dell'art. 10 c. 3 D.Lgs. 42/2004."

In relazione a quanto sopra, si chiede di precisare se l'espressione "i servizi devono" vada intesa nel senso che:

- 1) ciascun servizio deve evidenziare tutte le caratteristiche sopra elencate (miglioramento sismico, opere edili di restauro, opere impiantistiche); oppure invece che:
- 2) i tre servizi, nel loro complesso, devono evidenziare le caratteristiche stesse, ancorché queste ultime non fossero presenti contemporaneamente in ciascuno dei tre servizi; oppure, ancora, che:
- 3) ciascuno dei tre servizi deve risultare significativo di una delle suddette caratteristiche (servizio 1: miglioramento sismico; servizio 2: opere edili e restauro; servizio 3: opere impiantistiche).

Inoltre, nel verificarsi del caso 2) o del caso 3) appena esposti, si chiede se l'eventuale compresenza di più caratteristiche in ciascun servizio costituisca elemento premiale al fine della valutazione della "professionalità e adeguatezza dell'offerta" in conformità ai criteri e sub-criteri di cui al punto 18.1 del Disciplinare di Gara.

Risposta

Gli interventi devono essere affini a quelli oggetto della presente procedura. E' consigliabile, per ogni intervento (max 3) allegare una scheda sintetica, con le seguenti indicazioni:

- il committente,
- la tipologia dell'opera ed il suo importo,
- il ruolo svolto dai componenti indicati dal concorrente per il servizio oggetto della presente procedura, rispetto ai tre interventi.
- l'importo del servizio svolto,
- data della certificazione di esecuzione del servizio.

~~I servizi devono essere stati svolti negli ultimi 10 anni.~~ TRATTASI DI REFUSO

Nel merito delle questioni sollevate:

Ciascun intervento oggetto dell'esposizione deve essere affine a quello oggetto della presente procedura nei termini di tipologia di opere e lavorazioni in un contesto di importante valore culturale.

Su ogni intervento possono essere rese anche prestazioni parziali di sola progettazione strutturale o architettonica o altro.

Il punteggio per ogni singolo subcriterio sarà frutto di una valutazione globale discrezionale da parte dei commissari di gara.

Quesito nr. 7

in relazione all'art.11 Sopralluogo, è possibile che uno dei componenti di un RTP da costituirsi faccia il sopralluogo con delega dei componenti del RTP definito al momento del sopralluogo ma che poi l'RTP finale possa avere dei componenti in aggiunta che quindi al momento del sopralluogo non facessero parte del gruppo e quindi non abbiano delegato chi ha effettuato il sopralluogo

Risposta

I componenti del costituendo raggruppamento dovranno essere definiti in data antecedente al termine ultimo per il sopralluogo, in quanto in caso di modifica anche di un solo componente del RTP, dovrà essere effettuato un nuovo sopralluogo da parte del soggetto legittimato in forza di delega sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun componente del nuovo raggruppamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015 n. 4778)

Quesito nr. 8

in riferimento alla pag. 7 del Disciplinare di gara è indicato in modo ambiguo "strutture E.22", vorrei chiarimenti sulla categoria prevalente: è E.22 edilizia o S.03 strutture. Inoltre nella stessa pagina è presente una riga illeggibile che non permette di capire il senso della frase

Risposta

Vedasi risposta al quesito nr. 4.

Si riporta la frase illeggibile del disciplinare : "*Le prestazioni secondarie*".

N.B.

I modelli da compilare per rendere l'offerta - parte amministrativa e parte economica sono stati riuniti in un unico file denominato : "allegati disciplinare"

<https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/area-documentale/file/11053-allegati-disciplinare>

Quesito nr. 9

A seguito di quanto espresso nelle "Risposte ai quesiti alla data 30.06.2020", si chiede conferma di quanto riportato nella risposta al quesito n° 6 e cioè che la limitazione temporale di 10 anni si estende anche ai servizi dell'offerta tecnica e non solo a quelli per la comprova dei requisiti nella parte amministrativa. Tale limitazione non è infatti riportata nel disciplinare di gara.

Risposta

La limitazione temporale inserita nella risposta al quesito nr. 6 è dovuta ad un refuso, pertanto non è da tenere in considerazione.

Quesito nr. 10

In aggiunta a quanto sopra, si chiede di precisare quanto espresso al punto 16 del Disciplinare di gara, Contenuto della busta B - Offerta Tecnica: di quante cartelle A4 deve essere composta la scheda sintetica numerata del servizio che dovrà essere corredata poi della relazione di massimo 5 fogli A4?

Risposta

1 (una) cartella A4.

Quesito nr. 11

Facendo riferimento alla documentazione di gara allegata e in particolare alla documentazione tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica "Riqualificazione di Villa Galvagnina a Moglia (MN)" si chiede di fornire qualche spiegazione riguardo all'attribuzioni delle categorie E20 ed S03.

La categoria E.20 riguarda "Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti"; in questo caso Villa Galvagnina è manufatto di interesse storico artistico soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, per cui rientra a pieno titolo nell'E.22 anche per gli interventi edilizi e non solo per gli interventi sulle superfici decorate cui è stata già assegnata la categoria E.22.

Risposta

Il bene culturale oggetto della presente procedura di selezione è di grande semplicità architettonica perciò si è ritenuto di far rientrare le opere strettamente edili nella categoria E.20.

Quesito nr. 12

La categoria S03 riguarda "Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni." Gli interventi previsti sulla villa non sono su strutture in cemento armato ma su strutture in muratura e legno e quindi rientrano più correttamente in S04 "S04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative."

Risposta

La categoria individuata Strutture (A) S.03 - strutture o parti di strutture in CA - verifiche strutturali relative- grado di complessità G 0,95 - è ritenuta in linea con le scelte progettuali contenute nello studio di fattibilità. Il fattore utilizzato G 0,95 (più alto di quello previsto da S04 suggerito) rende merito della complessità degli interventi di miglioramento sismico e delle verifiche connesse previste nel progetto e rappresenta, peraltro, il parametro più alto tra quelli previsti dal DM (ad eccezione delle strutture speciali (S05 e S06 che palesemente non sono utilizzabili in questo caso). Si ritiene pertanto che la proposta di onorario così calcolata rappresenti una base più che congrua, sia sul piano tecnico che economico, per la formulazione dell'offerta da parte del concorrente.

Quesito nr. 13

In merito alla risposta al quesito n°11 del 08/07/2020, non è chiaro il criterio di valutazione dell'E.20, in quanto la Tavola Z-1 indica chiaramente che gli interventi su edifici "di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004" rientrano nella categoria E.22. La Galvagnina è un edificio dichiarato di interesse storico artistico esotto posto a vincolo di tutela. Si badi bene che questo criterio non si applica alle sole superfici decorate, ma a tutto il manufatto. Questo criterio oggettivo esula da valutazioni sul grado di complessità, che ne è una conseguenza. Come giustificate quindi l'abbassamento di categoria? Questa scelta apre la gara anche a professionisti potenzialmente senza esperienza nel settore dei beni vincolati

Risposta

Il DL. 42/04 -Codice dei Beni culturali - individua la categoria dell'Architetto come progettista degli interventi sul patrimonio vincolato per cui il concorrente, in possesso dell'idoneo titolo di studio e della relativa iscrizione all'Ordine professionale, dovrà qualificarsi per le categorie - Edilizia E20 ed E22.

Nell'insieme dei sub criteri di valutazione del criterio A dell'offerta tecnica viene specificato che i servizi devono essere stati resi su edifici vincolati: l'obiettivo della stazione appaltante pertanto è di premiare il concorrente con le migliori referenze in tema di progettazione e recupero di beni vincolati. Si rammenta che l'applicazione del DM 2016 rappresenta

una modalità di stima dell'onorario da porre a base di gara: nella gara in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proprio per ulteriormente dimostrare la volontà di individuare professionisti qualificati, l'offerta economica pesa solo per il 20% dell'offerta complessiva, e l'individuazione delle due categorie E20 ed E22 è in linea con quanto individuato nello studio di fattibilità. Una volta redatto il progetto definitivo, ed autorizzato dall'Ente di tutela, si potrà valutare l'eventuale rimodulazione delle categorie in base alle effettive tipologie e quantità di lavorazioni individuate nel progetto.

N.B. si avvisa che la procedura sarà a breve oggetto di provvedimento di proroga.

Quesito nr. 14

Si chiede conferma che il Restauratore dovrà essere il Direttore Operativo Edilizia. Si chiede perchè tale ruolo (D.O.) non sia ricoperto da un Architetto

Risposta

Il disciplinare (art. 7.1 c. 2) prescrive la presenza all'interno dell'Ufficio della Direzione Lavori, fra gli altri, di:

- n. 1 tecnico laureato con laurea tipo magistrale, avente funzione di Direttore Operativo Edilizia;
- n. 1 soggetto abilitato all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con esperienza almeno quinquennale, avente funzione di Direttore Operativo Edilizia (richiesto ai sensi dell'art. 22, comma 2, Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154).

Pertanto il Restauratore non dovrà essere il Direttore Operativo Edilizia, ma il Direttore Operativo Edilizia per le opere sulle superfici decorate dovrà essere un restauratore, ai sensi di quanto sopra.

Il Direttore operativo Edilizia per le opere edili architettoniche potrà essere un Architetto.

Il dirigente

Arch. Carmine Mastromarino

